



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 – Tel.: 0862905463 - Pec: protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

Registro Generale n. 17

**ORDINANZA DEL SETTORE:
ORDINANZE SERVIZIO TECNICO**

N. 3 DEL 20-03-2019

Oggetto: Ordinanza di demolizione di opere senza le necessarie autorizzazioni/concessioni, con ripristino dello stato dei luoghi preesistente presso l'immobile identificato catastalmente al fg. 15 part. 117 sub. 2 sito a Capitignano in Via Masciovecchio. Ditta: Sig. De Angelis Massimo (C.F. DNGMSM66D21B658L) in qualità di proprietario.

L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di marzo, il Responsabile del Servizio Tecnico Arch. **Mastrangelo Costantino**

Considerato che l'immobile identificato catastalmente al fg. 15 part. 117 sub. 2 sito a Capitignano in Via Masciovecchio fa parte dell'Aggregato n.15 - UMI 2, Consorzio denominato "Masciovecchio 2013", per il quale è stata acquisita al protocollo comunale n. 1031 del 15/04/2016 la domanda di richiesta di contributo inoltrata successivamente all'UTR2, prot. acquisizione UTR2 n. 680/CP del 21/04/2016 per l'istruttoria di competenza.

Vista la nota dell'UTR2 prot. 1894/UTR del 21.10.2016, acquisita al protocollo comunale n. 3629 del 22.10.2016, avente ad oggetto "*richiesta verifica legittimità porzioni fabbricato – Aggregato n.15 UMI1-UMI2*", con la quale, tra le altre cose, si richiedeva a questo Comune di verificare "*se gli immobili o porzioni di essi identificati al NCEU al foglio 15 [...] [...] particella 117 sub. 2 (proprietà Massimo De Angelis) siano costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni?*".

Preso atto che nell'anzidetta nota dell'UTR2 è testualmente riportato "*Preso atto della autocertificazione resa ai sensi della 445/2000 modello USRC/2 dal Sig. Massimo De Angelis in cui dichiara che "...sono state realizzate opere abusive per le quali sono da presentare domande di condono edilizio..."*".

Atteso che per l'immobile in parola identificato catastalmente al fg. 15 part. 117 sub. 2 risulta depositata agli atti di questo Comune la "*Concessione di Costruzione n. 34 del 14/04/1978, prot. Comune di Capitignano n. 1734*".

Evidenziato:

- che con nota prot. comunale n. 4316 del 22/09/2018 il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Capitignano ha comunicato l'avvio del procedimento per presunte violazioni alle norme in materia urbanistica (art. 27 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Legge 7.8.1990 n. 241) nei confronti del Sig. Massimo De Angelis, comunicando che il giorno 10/10/2018 alle ore 11:30 si sarebbe tenuto un sopralluogo utile all'accertamento;
- che in sede di sopralluogo effettuato in data 10/10/2018 si è proceduto alla ricognizione dell'immobile di cui sopra sulla scorta della “*Concessione di Costruzione n. 34 del 14/04/1978, prot. Comune di Capitignano n. 1734*” riscontrando le seguenti difformità rispetto al progetto allegato alla Concessione di Costruzione stessa depositata in atti:
 - 1- Sul prospetto prospiciente su Via Masciovecchio risultano essere stati creati, tramite la realizzazione di tamponature, dei vani non autorizzati sia al piano terra che al piano primo (**Rif. n. 1 planimetrie allegate**).
Al piano primo risulta essere stato, inoltre, realizzato un solaio di copertura in legno non previsto nella “*Concessione di Costruzione n. 34 del 14/04/1978, prot. Comune di Capitignano n. 1734*” (**Rif. n. 2 planimetrie allegate**).
In aggiunta sul prospetto che affaccia sulla corte interna risultano essere state realizzate al piano terra due porte ed una finestra non autorizzate, e al piano primo due finestre anch'esse non autorizzate (**Rif. n. 1 planimetrie allegate**).
In particolare, nel vano non autorizzato posto al piano terra risultano essere stati realizzati un locale tecnico, un disimpegno e un locale adibito a ripostiglio (**Rif. n. 1 planimetrie allegate**).
Nel vano non autorizzato posto al piano primo risultano essere stati realizzati una camera da letto, un bagno dotato di impianti, sanitari e finiture e un disimpegno (**Rif. n. 1 planimetrie allegate**).
 - 2- Al fine della realizzazione del locale tecnico posto al piano terra e del bagno posto al piano primo di cui al precedente punto 1, risultano essere state chiuse due aperture di cui una posta al piano terra (**Rif. n. 3 planimetrie allegate**) ed una posta al piano primo (**Rif. n. 4 planimetrie allegate**).
 - 3- Risulta essere stata realizzata una scala che collega il piano terra con il disimpegno del piano primo non prevista nel progetto allegato alla “*Concessione di Costruzione n. 34 del 14/04/1978, prot. Comune di Capitignano n. 1734*” depositata in comune (**Rif. n. 5 planimetrie allegate**).
 - 4- Non risulta essere stato realizzato al piano primo un bagno come invece previsto nel progetto allegato alla “*Concessione di Costruzione n. 34 del 14/04/1978, prot. Comune di Capitignano n. 1734*” depositata in Comune (**Rif. n. 6 planimetrie allegate**).

Dato atto che le opere edilizie in questione risultano illegittime essendo state realizzate in difformità dalla “*Concessione di Costruzione n. 34 del 14/04/1978, prot. Comune di Capitignano n. 1734*” che risulta depositata agli atti di questo Comune.

Ritenuto pertanto, dover ingiungere ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. la demolizione di tali opere edilizie realizzate in difformità alla *“Concessione di Costruzione n. 34 del 14/04/1978, prot. Comune di Capitignano n. 1734”* che risulta depositata agli atti di questo Comune.

Vista la Legge Regionale n. 18 del 12.4.1983 modificata ed integrata con la Legge Regionale 27.4.1995 n. 70 nel testo in vigore;

Vista la L. n. 1150 del 17.08.1942 e s.m.i.;

Visto il P.R.G. vigente e il testo delle relative nn.tt.aa.;

Vista la L. n. 47 del 28.02.1985, e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

Per le motivazioni sopra esposte

ORDINA

al **Sig. De Angelis Massimo** (C.F. DNGMSM66D21B658L), nato a Capitignano il 21.04.1966 – residente in Capitignano (AQ) in Via Roma n. 86,

entro il termine perentorio di giorni 90 (novanta) con effetto dalla data di notifica della presente ordinanza,

DI PROVVEDERE

in **qualità di proprietario** dell'immobile identificato catastalmente al fg. 15 part. 117 sub. 2 sito a Capitignano in Via Masciovecchio **a propria cura e spese:**

- **alla demolizione di tutte le opere abusive sopra riportate e delle ulteriori eventuali opere abusive successivamente realizzate, che risultano difformi rispetto alla “Concessione di Costruzione n. 34 del 14/04/1978, prot. Comune di Capitignano n. 1734”;**
- **al consequenziale ripristino dello stato dei luoghi in conformità alla “Concessione di Costruzione n. 34 del 14/04/1978, prot. Comune di Capitignano n. 1734”.**

AVVISA

Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, che decorso infruttuosamente il termine suindicato, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, verranno acquisite di diritto al patrimonio del Comune.

Ai sensi dell'art. 31, comma 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301, che l'accertamento dell'inottemperanza alla presente ingiunzione di demolizione nel termine sopra indicato, costituirà titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.

AVVERTE CHE

1) il destinatario ha l'onere di comunicare per iscritto l'intervenuta ottemperanza della presente ordinanza.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio del Comune e notificata:

1. al Sig. De Angelis Massimo.

nonché trasmessa:

1. al Sindaco del Comune di Capitignano;
2. al Segretario Comunale del Comune di Capitignano;
3. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila;
4. Alla Regione Abruzzo - Ufficio Pianificazione Territoriale;
5. Allo Sportello decentrato n. 2 – Barete dell'U.S.R.C.

INFORMA

- 1) che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente per territorio, o a scelta dell'interessato, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto;
- 2) che ai sensi della legge 241/1990 l'unità organizzativa competente è l'Area Tecnica e che il responsabile del procedimento è l'Arch. Costantino Mastrangelo (Tel: 0862.905463 – e-mail: *comunedicapitignano3@virgilio.it* – pec: *protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it* - orario di apertura al pubblico dell'Ufficio: mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 11:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 11:30).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Arch. Mastrangelo Costantino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 27-03-2019
pubblicazione n. 185

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 27-03-2019

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Arch. Mastrangelo Costantino

Copia conforme all'originale

Data 27-03-2019

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Arch. Mastrangelo Costantino